

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 7 maggio 1990, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 282 della medesima legge.

Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 19.

«Contributo per le manifestazioni di accoglienza in occasione delle visite di sua Santità Giovanni Paolo II»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

In occasione delle visite pastorali di Sua Santità Giovanni Paolo II in Campania nei mesi di luglio e novembre 1990, La Regione Campania concorre, come praticato da altri Enti locali ed economici, nelle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni organizzate da un apposito Comitato avente sede presso la Curia Arcivescovile di Napoli con la erogazione di un contributo una tantum di lire due miliardi.

Il contributo di cui al precedente comma sarà erogato alla Curia Arcivescovile di Napoli in ragione del 50% all'atto della entrata in vigore della presente legge e per la residua parte sulla base di apposita relazione a dimostrazione delle spese sostenute.

Articolo 2

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Cap. 1430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, di nuova istituzione, «Contributo una tantum a favore della Curia Arcivescovile di Napoli nelle spese per le manifestazioni organizzate in occasione delle visite pastorali di Sua Santità in Campania», finanziario con la maggiore entrata accertata di pari importo che viene contestualmente acquisita al cap. 326 «Rimborso di contributi straordinari di cui agli artt. 8 e 14 e dei contributi integrativi di cui all'art. 36 della Legge 16 maggio 1975, n. 30 (art. 49, quarto comma Legge 30/75)» dello stato di previsione dell'entrata dello stesso esercizio.

Per effetto della variazione di cui al precedente comma il pareggio finanziario del bilancio di previsione 1990 si eleva dell'importo anzidetto.

Articolo 3

La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, lì 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA